Sent. n. 2/2024 pubbl. il 12/01/2024
Rep. n. 10002/2024 del 12/01/2024

R.G. 105/2023

NR. 1/2024 LIQ. CONTROLLATA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Ragusa

Sezione Civile

Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Massimo Pulvirenti	presidente
dott. Claudio Maggioni	giudice
dott. Antonio Pianoforte	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

Motivi della decisione

Letto il ricorso *ex* artt. 268, co. 1, e 269, co. 1, c.c.i.i. depositato in data 1/12/2023, da M[redacted]), residente in Ragusa, [redacted], assistito dall'avv. Marcella Borrometi (c.f. BRR MCL 84C49 H163W) e dalla dott.ssa Antonella Schembari, quest'ultima nominata gestore della crisi da sovraindebitamento (di seguito, OCC) dall'ODCEC Ragusa,

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

letta la relazione dell'OCC;

rilevato che, ai sensi dell'art. 268 c.c.i.i., il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, co. 2, c.c.i.i. l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

rilevato che, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i., al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

sentito il giudice relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del tribunale adito, atteso che il ricorrente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, co. 2 e 3, c.c.i.i.), nel circondario di questo tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.

Firmato Da: PIANOFORTE ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 76fc5af4129cb183
Firmato Da: PULVIRENTI MASSIMO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 17eb4f45ff71ca227c451702f76dbfcb

Ritenuto, per quanto riguarda i presupposti di ammissibilità della liquidazione controllata del sovraindebitato, che:

- il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65, co. 1, 2, co. 1 lett. c) e 268, co. 1, c.c.i.i., egli è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio; nel caso di specie, infatti, l'attività di impresa svolta in passato è ormai cessata da oltre un anno (il 14/12/2021), sicché non potrebbe comunque essere pronunciata la liquidazione giudiziale, *ex* art. 33, c.c.i.i., (all. 5);
- il debitore versa effettivamente in stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata, pari a complessivi 176.395,38 euro, a fronte della percezione di una retribuzione mensile media pari a circa euro 1.450,00 (cfr., all. 6 ss.) e dell'assenza di beni mobili prontamente liquidabili e della presenza di quote di beni immobili di non pronta liquidazione, la cui conversione in denaro non potrebbe peraltro sanare, in tempi ragionevoli e prevedibili, alcun debito, data l'esigua entità e la potenziale infruttuosità di una procedura di liquidazione, a fronte del costi della stessa;
- il debitore è, infatti, titolare di due quote, pari al 3,33%, dei seguenti immobili:

➢ **Quota pari al 3,33% di immobile sito [redacted] iscritto al Catasto fabbricati della provincia di Ragusa: [redacted] asse 3, consistenza 2,0 vani, rendi[redacted] euro, con un'estensione pari a circa 20 mq;**

➢ **Quota pari al 3,33% di immobile sito a [redacted] asto fabbricati della provincia di Ragusa: Sez. Urb. A, Foglio [redacted] vani, rendita: [redacted], con un'estensione pari a circa 25 mq.**

quote la cui liquidazione comporterebbe, data l'entità delle stesse, più costi che ricavi (cfr., all. 16);

- il debitore è titolare di 3 rapporti bancari, coi seguenti saldi:

a) presso [redacted] p.a. (già, [redacted] pari ad euro 7,71;

b) carta prepagata Po[redacted]9, con un saldo di euro 3,31;

- non appaiono sussistere crediti da incassare, altre forme di liquidità o procedimenti giudiziaria in corso;
- il debitore non è titolare di beni mobili registrati, in quanto quelli strumentali all'attività di impresa erano stati ceduti in data 6/12/2021 (all. 18 e 18a);
- come anticipato, il debitore versa pertanto in stato di sovraindebitamento, atteso che l'unica posta patrimoniale attiva utilmente liquidabile è rappresentata dal suo reddito, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;

ritenuto, specificamente, che l'esposizione debitoria risulta così ripartita:

Firmato Da: PIANOFORTE ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 76fc5af4129cb183
Firmato Da: PULVIRENTI MASSIMO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 17eb4f45ff71ca227c4517027f6dbfcb

CREDITORE	CREDITO	PAGATO	RESIDUO
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	6.073,12 euro		6.073,12 euro
AGENZIA ENTRATE	13.803,64 euro		13.803,64 euro
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	138.530,06 euro		138.530,06 euro
BARI ENERGIA SRL	5.555,18 euro		5.555,18 euro
UNIFIDI	4.278,46 euro		4.278,46 euro
INPS	3.471,98 euro		3471,98 euro
AVV.BORROMETI	1.250,08 euro		1.250,08 euro
OCC-ODCEC RAGUSA	4.042,86 euro	610,00 euro	3.432,86 euro
TOTALE	177.005,38 euro	610,00 euro	176.395,38

Il debitore ha depositato la relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., con la quale il gestore della crisi nominato dall'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria attuale del debitore, anche con integrazione del 21/12/2023;

ritenuto che, nella predetta relazione, il gestore, dopo aver individuato il fabbisogno familiare autocertificato dal debitore, ha indicato la spesa corrente necessaria al sostentamento dei ricorrenti e del nucleo familiare in euro 1.100,00 mensili;

La determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento del debitore va rimessa al giudice delegato (*ex* art. 268, co. 4, lett. b), c.c.i.i.);

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, co., 2 lett. b), c.c.i.i. quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto opportuno precisare che l'esclusione dalla liquidazione delle quote pari al 3,33% degli immobili sopra indicati, per antieconomicità della relativa liquidazione (maggiori costi degli eventuali utili distribuibili);

visto l'art. 270 c.c.i.i.;

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di [redacted]

nomina

giudice delegato per la procedura il dott. Antonio Pianoforte;

nomina

liquidatore la dott.ssa Antonella Schembari;

Firmato Da: PIANOFORTE ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 76fc5af4129cb183
Firmato Da: PULVIRENTI MASSIMO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 17eb4f45ff71ca227c451702f76dbfcb

ordina

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori,

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascun debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.i.;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con esclusione dei beni immobili rispetto ai quali il debitore detiene la quota di 3,33%;

dispone

l'esecuzione, a cura del liquidatore (*ex* art. 270, co. 4, c.c.i.i.), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270, co. 2, c.c.i.i., oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, e dell'art. 272 c.c.i.i., con esclusione dei beni immobili rispetto ai quali il debitore detiene la quota di 3,33%.

Si comunichi.

Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 11/1/2024.

Il giudice relatore — Il presidente

dott. Antonio Pianoforte — dott. Massimo Pulvirenti

Firmato Da: PIANOFORTE ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 76fc5af4129cb183
Firmato Da: PULVIRENTI MASSIMO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 17eb4f45ff71ca227c451702f76dbfcb